

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Proroga e modifica del 8 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 dicembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002 e del 30 gennaio 2003¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 10 cpv. 1 Salari minimi³

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

8 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

³ Valevole dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2004

